

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI
DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO DAL 1.09.2023 AL 31.12.2026.
CODICE CIG: ZD23B579C8**

PREMESSA

Il presente capitolato disciplina il contratto tra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna (di seguito per brevità Camera di commercio) e l’impresa o il libero professionista, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 della nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna in tutte le sue sedi operative per un periodo di mesi 40 (quaranta) decorrente dal 01.09.2023 – 31.12.2026.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il servizio riguarda l’affidamento, a seguito di Trattativa Diretta tramite il MePA Consip, del servizio di “Sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente dell’Ente”, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare agli articoli relativi alla Sorveglianza Sanitaria.

Il servizio viene concesso dalla Camera ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità descritte nel presente capitolato.

La sorveglianza sanitaria si intende riferita a tutto il personale dipendente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna o che sarà assunto nel periodo di vigenza del presente affidamento.

Nel servizio, si intende ricompresa qualsiasi attività del Medico Competente prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio di stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28 comma 1 -bis, del D. lgs. n. 81/2008.

Art. 2 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in mesi 40 (quaranta), con decorrenza dal 01.09.2023 al 31.12.2026.

Art. 3 – Nomina del Medico Competente

La Camera nominerà quale Medico Competente colui che l’impresa indicherà in seguito alla sottoscrizione della Trattativa Diretta. In caso di necessità di variazione l’impresa comunicherà alla Camera il nuovo nominativo di Medico Competente in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D. lgs. n. 81/2008.

Art. 4 – Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente, ha l'obbligo di garantire le prestazioni ai sensi dell'articolo 25 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero:

- a)** collaborare con il datore di lavoro e con il personale della prevenzione e protezione dalla valutazione dei rischi, attuando le misure per la tutela della salute e dalla integrità psico-fisica dei lavoratori, provvedendo all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, nonché all'organizzazione del servizio di primo soccorso tenendo conto dei particolari tipi di lavorazione e di esposizione;
- b)** programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. lgs. n. 81/2008, attraverso protocolli sanitaria definiti in funzione dei rischi specifici;
- c)** istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale;
- d)** consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e)** consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f)** fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g)** informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i)** visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a scadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
- j)** partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle prestazioni

Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività del presente contratto dovrà:

- avere disponibilità di idoneo locale nel territorio comunale di Ferrara e uno in quello di Ravenna per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
- essere presente presso le sedi camerali di Ravenna Viale L.C.Farini n. 14 e Ferrara Via Borgoleoni n. 11, nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal datore di lavoro,

con non meno di **5 giorni di preavviso**, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno tenuti dal Segretario Generale o da suo delegato.

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata da parte del Medico Competente, ai sensi dell'articolo 41 del D. lgs. n. 81/2008 e dovrà comprendere:

a) le visite mediche in fase preassuntiva intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) le visite mediche periodiche, a cadenza biennale salvo diversa prescrizione, per tutti i dipendenti, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il Medico Competente stabilisce questi accertamenti con diversa cadenza, in funzione della valutazione del rischio, e, a tale scopo, ne elabora il relativo calendario di concerto con l'Ufficio Risorse Umane che provvede anche alla convocazione dei lavoratori. Il Medico, inoltre, in relazione alle mansioni, svolte, valuta la necessità di sottoporre i lavoratori ad ulteriori esami e ne dà comunicazione agli stessi tramite l'Ufficio Risorse Umane;

c) nel caso di visita medica preassuntiva, l'Ufficio Risorse Umane dell'Ente comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a tali visite, **entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione, viene fissato dal Medico Competente il calendario degli accertamenti, dandone comunicazione all'Ufficio Risorse Umane che potrà proporre modifiche. Nel caso di visite mediche periodiche il Medico Competente fruisce nei termini precisati al punto b) della collaborazione dell'Ufficio Risorse Umane;

d) le visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora siano tenute dal Medico Competente correlate ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il Medico Competente, in caso di richiesta del dipendente, per il tramite l'Ufficio Risorse Umane, valuta, entro un termine **di 5 giorni lavorativi**, la necessità di questi accertamenti in relazione al rischio professionale o alle condizioni di salute;

e) le visite mediche in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica. Il Medico Competente deve provvedere a fissare questi accertamenti **entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione dell'Ufficio Risorse Umane;

f) le visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, il Medico Competente deve provvedere ad effettuare questi accertamenti **entro la data di fine rapporto**;

g) le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Il Medico Competente deve effettuare questi accertamenti **entro il 2° giorno** dalla data di rientro in servizio del dipendente;

h) le visite specialistiche da effettuarsi da parte di medici specialisti ubicati nei territori comunali di Ferrara e di Ravenna. Il Medico Competente individua i medici specialisti e provvede a contattare gli stessi al fine di fissare un calendario per gli accertamenti diagnostici;

i) per gli esami ematochimici il Medico Competente dovrà avvalersi principalmente di laboratori di analisi siti nei comuni di Ferrara e di Ravenna.

Art. 6 – Personale incaricato dello svolgimento delle prestazioni

Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente capitolato, fatte salve eventualmente le previsioni di cui al precedente articolo 5 lettere h) e i).

Nello svolgimento delle attività affidategli il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con oneri completamente a proprio carico e assumendosi qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale nello svolgimento delle proprie attività.

In caso di motivato impedimento (es. malattia, gravidanza, infortunio, ecc.) il Medico Competente potrà far svolgere le attività ad un suo delegato in possesso degli stessi requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, previa comunicazione alla Camera di commercio del nominativo del delegato e di attestazione dei relativi requisiti. I costi delle prestazioni del medico delegato sono a carico del medico delegante e, compresi, pertanto, nel compenso spettante allo stesso come risultante dall'offerta. La Camera rimane estranea ad ogni relazione tra l'aggiudicatario, il suo personale e i soggetti individuati in base al precedente articolo 5 lettere h) e i).

Art. 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo è stabilito secondo quanto offerto dall'operatore economico così come riportato nell'allegato **modello ALL.2** "*Modello dichiarazione di offerta economica*" che fa parte integrante di questo documento.

Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relativi ad eventuali spese viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale per lo svolgimento dell'incarico verrà liquidato, previa emissione di regolare fattura.

Le fatture elettroniche, soggette a Split Payment (articolo 17 D.P.R. n. 633/72), redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna
Viale L.C. Farini n. 14 – 48121 Ravenna

cod. fisc./P.IVA : **02608840399**,

dovranno riportare l'oggetto del contratto, il codice univoco ufficio per fatturazione **UFAV18** e il relativo **CIG: ZD23B579C8**

La liquidazione avverrà solamente dopo l'avvenuto riscontro positivo della regolarità contributiva (Durc) a cura del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di inadempienza contributiva, la Camera di commercio tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto dall'impresa, direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.

La Camera effettuerà il pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, salvo che sussistano motivi di respingimento della stessa e/o eventuali contestazioni che verranno tempestivamente comunicati dalla Camera di commercio all'esecutore del servizio.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Camera di commercio, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa a mezzo di PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

L'Impresa dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle condizioni, nelle modalità di pagamento e nelle generalità dei soggetti, e, in difetto di tale notificazione, esonera la Camera di commercio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 9 – Responsabilità e D.U.V.R.I

La Camera di commercio è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi evento dannoso che possa accadere nel corso dell'espletamento del presente incarico. L'appaltatore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi eseguiti, potessero derivare ai beni della Camera, nonché a terze persone o a cose di terzi e ai dipendenti dell'Ente. Data la natura dell'attività oggetto dell'affidamento, ed in particolare delle mansioni svolte dall'impresa, pressoché assimilabile a quella dei

dipendenti camerali, la Camera di commercio ha valutato **gli oneri della sicurezza pari a zero** in quanto non sussistono rischi di interferenza, e **pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.**

Art.10 – Penali

L'impresa è responsabile degli eventuali disagi e disservizi causati dall'espletamento delle attività. In caso di irregolare e/o mancata resa, anche parziale, delle prestazioni previste dall'articolo 5 del presente contratto, la Camera applicherà una penale di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 40,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'articolo 5, si applica una penale di Euro 100,00. Se tale fatto si verifica più di tre volte in un anno, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che può derivare all'Amministrazione. Le penalità saranno comunicate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa per le attività già rese.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le cause generali di risoluzione, la Camera può risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione con PEC, nei casi previsti dall'articolo 13 del presente contratto.

Art. 12 – Recesso

La Camera di Commercio ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto, nonché nei casi previsti dall'articolo 8 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, la Camera di commercio ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione (eseguibile con posta elettronica certificata o raccomandata A/R) all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica proposta per l'allineamento alle condizioni stipulate da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

Art. 13 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto e dei crediti

E' assolutamente vietato all'impresa aggiudicataria il subappalto nonché la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto. E' fatto assoluto divieto alla medesima impresa/Professionista di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte della Camera di commercio.

Art. 14 – Obblighi dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti

L'impresa è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione previdenziale, infortunistica e di assistenza dei lavoratori e di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Art.16 – Riservatezza

L'Impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7.8.1990 n. 241. In particolare i dati personali richiesti per la stesura del presente contratto hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Art. 17 – Foro competente

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Ravenna.